

Discorso pronunciato dall'on. deputato avv. PICCOLI alla Camera dei Deputati nella seduta dell'8 Giugno 1869 intorno all'Unificazione Legislativa del Veneto.

Estratto dagli atti del Parlamento - Resoconto stenografico.

*Piccoli.* Io, riconosco, o signori, che lo Stato moderno tende all'unità del diritto, e riconosco del pari gli inconvenienti che esistono oggi in Italia per la varietà delle legislazioni. Di questi inconvenienti alcuni sono inevitabili, altri provengono, mi sia lecito il dirlo, dall'imprevidenza del Ministero di grazia e giustizia.

Io desidero per conseguenza l'unificazione del Veneto, ma si troverà naturale che la desideri completa e definitiva; desidero del pari l'unificazione legislativa dell'Italia, ed è per questo che non posso non combattere il presente progetto di legge, il quale non fa nè l'una cosa nè l'altra.

Il presente progetto di legge allontana, a mio parere, indefinitamente il momento dell'unificazione legislativa d'Italia, esso fa male l'unificazione del Veneto, e seppellisce le riforme e le economie.

Il disegno di legge presentato il 18 aprile 1868 dall'onorevole De Filippo aveva l'incontrastabile merito di affrontare tutti i problemi più urgenti. Esso risolveva la questione della suprema magistratura, ci dava l'unità del diritto penale ed introduceva delle riforme nell'istruzione del pubblico Ministero. Si poteva assentire coll'onorevole De Filippo in alcune soluzioni e dissentire in altre.

Ma bisogna riconoscere che egli colle sue proposte, aveva obbedito alla volontà espressa parecchie volte solennemente dalla Camera e dall'opinione pubblica, la quale esigeva imperiosamente che cessassero le quattro Corti di cassazione, i tre Codici penali che ha oggi l'Italia.

Che cosa si è fatto dal 18 aprile 1868 fino adesso? È difficile saperlo, perchè la relazione che abbiamo davanti cela prudentemente tutta l'operosità della Commissione. Certo è peraltro che il progetto presentato non richiedeva studi nè lunghi nè profondi, che esso poteva farsi tal quale nel 1866.

Perchè si sono lasciati passare tre anni?

Se le leggi e le istituzioni giuridiche del Regno fossero definitive e riconosciute da tutti come durevoli, io non aprirei bocca. Mi piacesse o non mi piacesse, io consentirei che venissero estese alle nuove provincie senza muovere lagnanza, altrimenti, senza questo sacrificio, l'unità del diritto non si raggiungerebbe giammai. Ma dal momento che il paese, il Parlamento, il Governo hanno riconosciuto che l'ordinamento giuridico non è stabilmente costituito; dal momento che è necessaria ed urgente una riforma; dal momento che questa riforma ci è imposta dai bisogni imperiosi delle finanze, è naturale che vi domandiamo se l'unificazione proposta è provvisoria, e se è provvisoria, noi siamo nel nostro diritto dichiarando di respingerla.

Non percorrerò tutto il vasto campo aperto dal progetto di legge, ma limiterò le mie osservazioni a tre o quattro punti principali.

Non è cosa savia lo estendere ad un paese che non l'ha l'istituzione francese del pubblico Ministero; è pericoloso estendere alle provincie venete il Codice di procedura civile, quando non si è prima risolto il problema della magistratura suprema; è una impossibilità morale che il Codice penale del 1859 venga introdotto puramente e semplicemente nelle nuove provincie.

Questi sono i motivi principali per i quali io muovo guerra al progetto; ma nel caso si passasse alla discussione degli articoli, richiamerò l'attenzione della Camera sopra altri difetti di esso i quali furono testè in parte additati anche dall'onorevole Panattoni che si propone nel corso della discussione di portarvi rimedio.

Prego la Camera di considerare che la questione del pubblico Ministero è una questione di buona amministrazione della giustizia da una parte, e di finanza dall'altra. Nessuno dubita che il pubblico Ministero sia necessario come magistratura incaricata di promuovere la punizione dei reati: ciò che io nego al pubblico Ministero è la facoltà d'ingerirsi nei giudizi puramente civili; ciò che io non voglio è che al pubblico Ministero competeva la vigilanza sopra la magistratura.

Voi sapete che il pubblico Ministero è una istituzione particolare alla Francia che non deriva da un concetto razionale, ma si sviluppa col movimento unitario e centralizzatore della monarchia francese: voi la trovate fino dal secolo XV nel procuratore del Re, che fa gli affari della Corona; e più tardi veglia sopra la giustizia feudale e sopra le Corti sovrane di quel paese.

Venuta la rivoluzione, il popolo sovrano mantenne l'istruzione, sebbene mancasse di oggetto, per ottenere la famosa conformità della giustizia coll'amministrazione, per rimuovere ogni ostacolo che la *jurisdictio* opponesse all'*imperium*. Nessun altro popolo libero credette mai utile di appropriarsi cotesta istituzione, la quale oggi esiste soltanto in Francia, nel Belgio e in quei paesi tedeschi che hanno conservato il Codice di procedura del 1806.

L'ingerenza del pubblico Ministero nei processi civili come parte aggiunta non è giustificata dai principii, perchè nel processo civile noi abbiamo due parti e un giudice, nè possiamo concepire una quarta posizione. Se il diritto è uno, è una la verità legale, è impossibile intendere come mai gli organi di questa verità abbiano ad essere due, come possa avvenire che nel medesimo punto lo Stato, mediante il pubblico Ministero e mediante il magistrato, esterni la sua opinione sulla verità giuridica in modo spesso contraddittorio. È poi del tutto contrario all'eguaglianza che una delle parti si trovi assistita da un difensore di più, inviato dallo Stato cui non spetta immischiarsi nelle private controversie. Finalmente è indecoroso per i giudici, ai quali dopo aver legate le braccia e le gambe, limitiamo per così dire anche il libero uso della bocca, non permettendo che l'adoperino senza il suggeritore. E non accade di rado che si vedono giovani

membri del pubblico Ministero dare lezioni a vecchi e sapienti magistrati!

Inoltre questa istituzione ha generato un ricorso, che direi platonico nell'interesse della legge, ricorso che snatura il magistrato il cui ufficio consiste nel risolvere le controversie, non già nel pronunciare critiche astratte, e che se viene accolto, mette in luce il bellissimo fatto che chi ebbe torto doveva avere ragione, e cionondimeno deve rimanere col suo torto!

Parmi contraddittorio che alla stessa persona la quale deve fungere come parte davanti ad un tribunale sia affidata la vigilanza sul tribunale medesimo.

Qui c'è un pericolo per l'indipendenza della magistratura, un pericolo per la libertà; e, sebbene io debba confessare che gli uomini onorandi i quali tennero il portafoglio di grazia e giustizia non hanno abusato dei mezzi che loro forse consentiva un'istituzione cotanto pericolosa, tuttavia qualche inconveniente si è verificato. Un gravissimo fu non ha guari denunciato da un illustre senatore che fu presidente di una Corte di appello, il quale disse essere avvenuto che il pubblico Ministero, male sofferendo qualche provvedimento o di giudice istruttore o di presidente di assise, o di presidente di sezione d'accusa, invece d'invocare i rimedi di appello e di cassazione, ha preferito il facile trionfo delle punizioni ministeriali, che lasciando irrevocati i giudizi, hanno revocati i giudici.

È questa una questione risolta: noi l'abbiamo veduta discussa pochi anni sono nel Parlamento olandese, il quale abolì l'ingerenza del pubblico Ministero negli affari civili. Lo stesso avveniva l'anno passato al Parlamento bavarese. Nè professano diversa opinione gli scrittori stranieri più celebri, i congressi giuridici di Dresda e di Vienna, la Commissione lombarda del 1861, l'associazione degli avvocati di Milano nel 1868, Carcano, Musio, Maltini, l'onorevole Borgatti e lo stesso onorevole De Filippo.

Finalmente, fino dal 1866 la Commissione dei Quindici aveva proposto che il pubblico Ministero si riducesse ad una semplice magistratura penale, dicendo che credeva essere interprete di un voto generale e di un'opinione ormai prevalente fra i magistrati e fra gli uomini più competenti in questa materia.

Ora, io domando se tre anni addietro una Commissione così autorevole, come fu quella dei Quindici, ha creduto farsi interprete della scienza e dell'opinione universale, additando la riforma del pubblico Ministero; se due anni dopo, un ministro, riconoscendo egli pure gli inconvenienti e i danni dell'istituzione, ne proponeva la riforma, si può tollerare che una Commissione, dopo aver fatto non so che cosa in un anno intero, venga qui a seppellire per sempre la riforma stessa. E forse la Camera che deve mettere ostacolo ai buoni provvedimenti? (*Segni di assenso*).

Ma, se anche si potesse sostenere che il pubblico Ministero, come è in Francia ed in Italia, porti qualche vantaggio, il quale a parer mio si riduce a questo, che quattro occhi veggono più di due, il vantaggio sarebbe acquistato a troppo caro prezzo.

Io ho voluto esaminare nel bilancio del 1869 quanti sono i funzionari e magistrati del pubblico Ministero, e quanto costino.

Lascio da parte le spese d'ufficio ed il personale delle segreterie. Noi abbiamo 514 funzionari, con una spesa di 2,375,500 lire.

Ora, o signori, se voi trasportate al Veneto questa istituzione nel suo stato attuale, dovrete aggiungere altri 50 funzionari, e ne avremo in complesso per tutto il regno 564, con una spesa di circa 200 mila lire di più.

Sapete voi quanti sono ora i funzionari del pubblico Ministero nel Veneto? Sono 22. Dunque voi create nuovi impiegati, che non sarebbero necessari se aveste a modificare l'istituzione, e ciò con aggravio delle finanze, perchè ora i 22 magistrati nel Veneto non vi costano che 70,891 lire, mentre, portandosi a 50, ve ne costeranno almeno 200,000.

Che l'Italia spenda troppo nel pubblico Ministero è cosa evidente. Io ho voluto fare il confronto col bilancio prussiano del 1869, perchè la popolazione attuale di quello Stato è di poco inferiore alla nostra. Or bene, il servizio del pubblico Ministero è fatto colà da 204 funzionari, vale a dire ve n'hanno 270 di meno di quelli che avremo noi, ed esso costa un milione e ottanta mila lire, vale a dire un milione e mezzo di meno di quello che costerà all'Italia, quando avremo unificato il Veneto.

È ben vero che a rendere grande la spesa concorrono anche le paghe elevate che si danno agli impiegati del pubblico Ministero; i quali costano in media nel Veneto 1,3200 ciascuno, in Prussia lire 3750 e in Italia 4621. È evidente che i funzionari del pubblico Ministero nel Veneto sono pagati poco, ma del pari è evidente che nelle altre provincie d'Italia sono pagati troppo.

Ho dunque dimostrato che, anche sotto l'aspetto finanziario, è urgente provvedere alla riforma del pubblico Ministero, la quale porterebbe certamente una economia di un milione; e sarebbe economia ottima, perchè recherebbe vantaggio all'amministrazione della giustizia.

Il secondo ostacolo ad accogliere il progetto di legge, dipende dal Codice di procedura civile.

Io sono pronto a riconoscere la grande superiorità dei principii che informano il Codice di procedura civile italiana sopra la procedura romana germanica, quale fu modificata in Austria nel secolo passato, e quale era stata adottata dal potere legislativo della repubblica cisalpina; ma nessuno mi negherà che in ogni parte d'Italia si fanno molte lagnanze.

Il Codice di procedura civile fu fatto con precipitazione presenta moltissimi difetti e molte lacune, sovrabbonda di formalità, lascia soverchio arbitrio al potere del presidente, è male ordinato, complicato ed oscuro, e dà una preponderanza soverchia agli interessi della finanza.

A dire il vero, io in procedura sarei radicale: credo che negli ultimi venti anni si sieno fatti negli altri paesi dei progressi in questa materia molto lodevoli, dei quali non

tennero conto i compilatori del nostro Codice di procedura. Questi progressi sono costatati da statistiche, da lavori legislativi, da molti lavori scientifici, da quelli specialmente dell'attuale ministro della giustizia a Berlino, che va tra i primi processualisti viventi e tiene oggi in Europa il posto che teneva venti anni addietro il Bellot di Ginevra.

Ma sarei un uomo poco pratico se domandassi riforme radicali del Codice di procedura, e se anche mi occupassi di tutte queste lagnanze che si sentono fare in Italia pel Codice stesso. Mi fa peraltro meraviglia che la Giunta, nella sua relazione, enumeri anch'essa alcuni dei principali difetti del Codice di procedura civile, e, dopo averli enumerati ed averne indicati alcuni che sarebbero gravi assai, dica che tali difetti richiederebbero un semplice ritocco di pochi articoli, opinando che sia spedito e facile il fare questi ritocchi. Ma, domando io, nell'atto che voi volete introdurre nel Veneto un codice di procedura civile che susciterà avversioni e difficoltà non piccole, è egli bello che la Commissione venga fuori a dire: sappiate che con pochi ritocchi leverei molti difetti, ma non lo voglio fare?

*Una voce dal banco della Commissione.* Non lo possiamo fare.

*Piccoli.* Dire: non lo posso fare, io credo sia un aggiungere le beffe al danno, me lo permetta l'onor. Panattoni.

Ma il motivo vero per cui io non posso assentire all'estensione al Veneto del Codice di procedura civile, sta nella questione della magistratura suprema.

La Camera dei deputati, fino dal 21 febbraio 1865, invitando il Governo a presentare in una prossima sessione un progetto di legge intorno alle Corti di cassazione o ad altra suprema giurisdizione del regno, passava all'ordine del giorno. Sono passati quattro anni ed ancora non si è fatto nulla!

L'onor. De Filippo aveva proposto una soluzione, ma non ha avuto il coraggio di andare fino al fondo.

Ora, signori, la questione della suprema magistratura è una questione cardinale; è la chiave di volta dell'edificio processuale. Io non esprimerò la mia opinione su quest'argomento; accetto qualunque Corte vi piaccia, qualunque sistema vi aggradi, ma adottatene uno, sia la terza istanza, sia la Cassazione alla francese, sia la Cassazione, come venne accolta recentemente in alcuni progetti legislativi, sia la revisione, in una parola tutto quel che volete, ma usciamo una volta da questo caos, finiamola con queste Corti supreme le quali rendono inutile l'unificazione dei Codici. Voi non avrete mai l'eguaglianza davanti alla legge finchè non avrete stabilito un servizio supremo della giustizia, che sia unico e possa procedere con norme uniformi. È stato dato alla luce recentemente un accurato lavoro di un consigliere di Cassazione dal quale si scorge che in Italia si riscontrano disparità enormi nell'applicazione delle leggi. In punti importanti come, ad esempio, in fatto di libertà provvisoria, è stato osservato che in Toscana ed in Sicilia si ottiene la libertà provvisoria in casi in cui non la si concede a Napoli e in Lombardia. Potrei enumerare molti altri casi, ma è inutile, perchè sono ben noti a tutti, nei quali appunto ha luogo una diversità nell'applicazione delle leggi. Se voi volete l'eguaglianza, dovete anche volere un solo magistrato supremo. Si sono veduti e si vedono parecchi paesi i quali con legislazioni diverse hanno una Corte suprema unica; ma non si è mai veduto che con un Codice solo si abbiano parecchie Corti supreme. Voi avete la Francia dal 1790 al 1806 con una Corte suprema unica, sebbene la legislazione non fosse unificata; voi trovate nella Camera dei Lordi d'Inghilterra una Corte suprema unica, benchè siano tante e sì diverse le leggi di quel paese, sì statuarie che consuetudinarie.

La Baviera, che ha quattro Codici civili e mezzo (*Sivride*) ha una Corte suprema unica la quale funge come Corte di terza istanza per una parte del suo territorio e come Corte di cassazione per i paesi nei quali è ancora in vigore il Codice francese.

E poichè da qualche anno è venuta di moda la Prussia, citerò anche l'esempio prussiano. Sapete voi che cosa ha fatto quel Governo nel primo anno dachè ebbe annesse le nuove provincie al regno? Si occupò forse del Codice civile? Nemmeno per sogno. Si occupò del Codice di procedura? Nominò una Commissione che lo compilò? No. La prima cosa che egli fece fu di unificare il diritto penale, e la seconda di unificare le Corti supreme.

Egli ha trovate nelle provincie annesse tre terze istanze, a Kiel, a Wiesbaden, a Cassel, le ha distrutte tutte e tre con l'ordinanza reale del 27 giugno 1867, e le ha concentrate a Berlino; ha trovata una Corte di cassazione nell'Hannover, e l'ha portata a Berlino; di questi quattro tribunali ne fece uno solo, e adesso ha presentato un progetto di legge per riunire anche il tribunale all'antica Corte suprema. Quel Governo ha pensato che, senza una magistratura suprema unica e senza l'unità del diritto penale, non vi è invero l'unità dello Stato.

Leggevo in questi giorni il nuovo progetto di Codice di commercio svizzero. Nel libro quinto è stabilito che vi sarà un solo tribunale supremo per il diritto commerciale; e ciò per il motivo che sarebbe inutile che la Svizzera avesse un solo diritto commerciale, se non avesse anche una Corte suprema che ne fosse l'unico organo.

Dunque, o signori, voi non avete ancora determinato che cosa abbia ad essere il nostro tribunale supremo. Volete voi introdurre nel Veneto un Codice di procedura che s'impenna sopra la Corte di cassazione, per poi rovesciare tutto fra qualche tempo, nel caso che gli Italiani propendessero per il sistema della terza istanza? L'onorevole ministro mi accenna non essere possibile che si vada alla terza istanza. Anch'io non lo credeva una volta, ma dal 1865 in poi ho osservato che per ragioni di vario genere, che non mi fermo ad analizzare, è sopravvenuta una corrente molto più forte per le terze istanze che non ci fosse dapprima. Ad ogni modo, l'onorevole ministro deve pur ammettere che il pericolo c'è. Ora, gli pare prudente di estendere il Codice di procedura, basato sul principio della cassazione, quando non è ancora risolta la questione se la cassazione abbia a durare?

E, poichè parlo del Codice di procedura civile, mi sarà lecito anche di aggiungere una parola intorno alla famosa tariffa. Dacchè sono entrato in questa Camera io l'ho udita sempre attaccare: l'onorevole Pissavini, l'onorevole Malchiorre, l'onorevole Curti, tutti quanti hanno parlato di essa l'hanno vivamente censurata, e non ebbero mai dal Ministero una risposta che contraddicesse alle loro osservazioni. I ministri hanno sempre detto: avete ragione di lagnarvi, e provvederemo. Che più? Nella stessa relazione dell'onorevole De Filippo è detto che molti reclami pervennero al Ministero intorno alla tariffa, e che bisogna pur convenire che a cuni erano ben fondati e giusti. Ora, signori, la Commissione propone di estendere la tariffa vecchia e non già quella riformata dall'onorevole De Filippo. Ma, dacchè questa tariffa suscita tanti lagni, dacchè tutti, ministri e deputati che ne hanno parlato in questa Camera, se ne sono continuamente lagnati, vi par conveniente d'introdurre nel Veneto questa tariffa stessa, che forma la disperazione dei litiganti, che ha sollevate vive proteste delle curie più rispettabili del regno?

Basta la tariffa ad essiccare la più grande impopolarità all'unificazione! Non potreste avere un po' di pazienza, non potreste vedere se non si possa migliorare, se almeno le correzioni proposte dall'onorevole De Filippo non fossero accettabili?

Credo di essere ben moderato nei miei desideri se, in fin dei conti, vado d'accordo in questo proposito col cessato ministro.

Altra gravissima questione che si presenta è quella del Codice penale. Tutti convengono che il diritto penale deve essere uno. Infatti, tutti i paesi che procedettero all'unificazione legislativa hanno sempre cominciato dal Codice penale. Era riservato all'Italia di fare da ultimo, se lo farà, ciò che doveva essere fatto per primo.

Il diritto penale forma parte del diritto pubblico. È ripugnante che in alcune parti dello Stato sia punito ciò che in altre è ritenuto come lecito e ripugnante altresì che lo stesso reato non soggiaccia dovunque alla stessa misura di repressione. Non credo che si troverà alcuno il quale voglia contrastare a queste idee.

Noi abbiamo in Italia quattro Codici penali, e col progetto d'unificazione ne rimangono tre. La Commissione, che in tutte le altre parti è proceduta con una sicurezza inviolabile, in questa non è rimasta senza esitanza; essa propone l'estensione solamente perchè tra il Codice austriaco ed il sardo non può essere dubbia la scelta.

Essa poi spera (cosa invero assai singolare) che, nell'intervallo fra la pubblicazione della legge e la sua attuazione, il nuovo Codice sopravvenga. Si può dire che essa proponga e non proponga, poichè, nell'atto stesso che vi fa la proposta, vorrebbe vederla dal fatto distrutta.

Io non so come la speranza possa avverarsi; ma certamente so che dal concetto della Commissione risulta che si tratta di dare al Veneto un Codice penale provvisorio, e tanto provvisorio che la Commissione stessa spera che non andrà in attività.

A me non tocca dare un giudizio intorno al Codice penale del 1859. Se io lo dessi tutto, sarei probabilmente accusato d'amore per le leggi austriache, di municipalismo, di regionalismo, e chi sa di quante altre colpe? Mi rassegnerei volentieri a tacervi la mia opinione, e lascierei parlare gli altri.

Non so, e non m'importa nemmeno di sapere, da chi sia stato fatto il Codice penale del 1859. Noto che, appena quel Codice ebbe varcato il Ticino, sollevò una indignazione unanime in Lombardia. I deputati lombardi vennero li 26 maggio 1860 alla Camera a dolersene; ma essi non furono ascoltati: la discussione prese un carattere irritante e finì con un ordine del giorno che prometteva un nuovo Codice penale unico, che ora sembra fatto, ma che il ministro stima opportuno di tenere negli archivi.

Il medesimo Codice del 1859 si presentava a Napoli nel 1861. I Napoletani non potevano essere sospettati di amore per il Codice austriaco del 1852. Eppure i Napoletani, o signori, i quali sono giustamente orgogliosi delle splendide tradizioni di una celebre scuola di diritto penale, che conta anche al presente illustri scienziati, non vollero saperne del Codice penale del 1859.

Il decreto 17 febbraio 1861 della luogotenenza napoletana introdusse in quel Codice delle modificazioni che non si possono non approvare e che correggono molti tra i maggiori difetti di esso.

Queste modificazioni furono estese alla Sicilia, e queste stesse modificazioni furono in gran parte adottate in un progetto di legge presentato nel 1862 dal ministro Miglietti.

Venne la celebre discussione del 1865, e allora l'onorevole Pisanelli disse che il Codice penale del 1859 è stato compilato in fretta e senza la luce degli studi parlamentari. L'onorevole Mancini manifestò l'opinione che la codificazione del diritto penale fosse ancora da fare.

L'onorevole Vacca allora ministro, parlando di un Codice che imperava sopra dieci milioni e mezzo di Italiani, diceva che esso si mostrava travagliato da molti e gravi vizi che le teoriche della complicità, del tentativo, delle scuse, della recidiva, erano certamente assai abnormi dai principii consentiti dalla scienza, e l'onorevole Crispi confermava con esempi la verità del giudizio espresso dal guardasigilli.

Finalmente il Senato quando deliberò sulla unificazione decise forse di estendere il Codice penale del 1859 come oggi si propone, o non introdusse egli stesso molte ed importanti riforme ed aggiunte valendosi delle modificazioni fatte a Napoli?

E l'onorevole De Filippo coll'articolo sesto del progetto di legge, al quale sembra non sia ancora giunta la Commissione dopo lo studio d'un anno intero, non proponeva anche egli di rivedere il Codice penale del 1859 portandovi mutazioni importanti che lo migliorassero?

La proposta della Commissione mi sorprende anche perchè nell'atto stesso che decretava la estensione al Veneto del Codice penale del 1859, esso sopprimeva il *comma finale* dell'articolo 1. col quale quel Codice veniva esteso anche alla Toscana.

Sarebbe forse che la Commissione vostra non volesse esteso alla Toscana il Codice penale del 1859 perchè esso portava con sé la pena di morte? Mainò: l'onorevole De

Filippo non era certo colui che sarebbe venuto apportatore del patibolo in Toscana, e difatti nel *comma finale* si legge che in tutti i casi nei quali è comminata la pena di morte, sarà invece applicata in Toscana la pena dell'ergastolo a vita come nel decreto del Governo provvisorio, ecc. Dunque l'onorevole Commissione non voleva per la Toscana il Codice 1859 perchè Codice cattivo, e perchè le premeva di evitare alla Toscana le molestie che derivano da una oziosa e precaria innovazione. Ma crede essa forse che i Veneti abbiano maggior attitudine dei Toscani a sopportare le variazioni del diritto, che noi possiamo variare di diritto con quella stessa facilità con cui un uomo si muta di camicia? Un Codice condannato dai più illustri criminalisti, condannato dal Senato del regno, condannato dal Governo, condannato dalla Commissione stessa, è un Codice che non può essere esteso ad altre provincie; l'estenderlo sarebbe un atto di aberrazione legislativa di cui non si vide mai la maggiore.

Ma la Commissione dice: tra il Codice austriaco ed il Codice del 1859 non è dubbia la scelta. Io affermo che il Codice austriaco, essendo inferiore nei meriti scientifici al Codice toscano, che ho imparato ad ammirare da lungo tempo, ne ha comuni i difetti. Sono Codici fatti in tempi di reazione; esagerano entrambi la difesa dell'autorità, contengono disposizioni d'intolleranza, con questa differenza che l'intolleranza del Codice toscano è cattolica, mentre l'intolleranza del Codice austriaco è cristiana.

Difatti il Codice toscano protegge la religione cattolica, mentre che il Codice austriaco non si propone che di difendere il cristianesimo contro gli attacchi dell'incrudeltà e dell'ateismo.

Manca il Codice toscano di garanzie per i diritti politici e ne mancava ugualmente il Codice austriaco; però io devo far notare che dopo il 1859 la libertà personale e la inviolabilità di domicilio sono garantite anche nel Veneto da leggi speciali.

Avvertirò inoltre che con decreto del luglio 1866 furono introdotti parecchi articoli del Codice penale del regno relativi all'esercizio dei diritti politici ed agli abusi dei ministri dei culti. Tutti i miei colleghi deputati veneti dovranno, se vogliono essere sinceri, attestare che nessun veneto si è finora sentito ristretto nelle sue libertà dal Codice penale tuttora vigente.

Il male del Codice penale, al tempo della dominazione austriaca, derivava in gran parte dall'interpretazione che riusciva spesso a fargli dare il Governo stesso, usando di una pressione che poteva esercitare agevolmente sopra la Corte speciale istituita a Venezia per giudicare i reati politici.

Ma fino dal 1866 la Corte speciale non esiste più; i crimini politici vengono ora giudicati come i crimini ordinari dai tribunali provinciali, nè mai ho udito lamentare inconvenienti che rendano necessaria l'immediata abolizione del Codice austriaco. Sono peraltro bene lontano dal desiderio che rimanesse in vigore per lungo tempo.

Non è ammissibile che la Camera dei deputati, che votò l'abolizione della pena di morte, estenda ora un Codice penale che contiene ventisei casi di pena capitale ad un paese il quale nell'attuale suo Codice non ne ha che dieci. Ora questi dieci casi devono essere ridotti a nove, perchè uno non può più verificarsi, essendo mancata ai vivi la Confederazione germanica (*ilarià*), contro la quale un reato di alto tradimento poteva essere punito coll'estremo supplizio.

Tre di questi nove casi hanno luogo per reati puramente politici, quali sono l'attentato contro la forma di governo, contro l'unità della monarchia, contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato.

È certamente deplorabile che sia stabilita la pena di morte per i crimini politici, ma credo di poter affermare che la minaccia di quella pena non può darci per ora verun timore.

Inoltre, o signori, nel Veneto vi sono altre condizioni che limitano l'applicazione della pena di morte; si esige una prova speciale contro l'imputato, nè la pena può essere eseguita quando il colpevole abbia un'età minore di anni venti.

Estendendo il Codice la pena di morte a ventisei casi, mentre il Senato nel 1865 li aveva ridotti a soli nove, noi correremo il pericolo di vedere il patibolo innalzato nel Veneto molto più di frequente che non venisse sotto l'Austria.

Non parlo della scala penale, non parlo della pena dei lavori forzati abolita presso di noi fin dal 1850, non parlo dei delitti nuovi che questo Codice verrebbe ad introdurre nel Veneto, non parlo di certa punizione dell'omicidio tentato con mezzi non idonei e del reato commesso nello stato di piena ubbriachezza contratta senza deliberato proposito da colui che non è solito ubbriacarsi.

Porrò fin al mio dire scongiurando la Camera a non voler introdurre il Codice del 1859 così come sta nelle provincie venete.

Non è l'influenza che può esercitare su me l'opinione pubblica del mio paese, che mi induce a fare questa preghiera. Mi sono assicurato della morale impossibilità di estendere questo Codice quando ho letto le parole che scriveva a questo proposito un illustre magistrato, il senatore De-forestà:

« Questa estensione, egli scrive, è impossibile, perchè quel Codice moribondo non potrebbe avere nelle provincie, dove sarebbe introdotto, nè rispetto, nè autorità, nè fiducia.

« È indubitato, egli prosegue, che a fronte del fatto notorio dell'esistenza del precaccennato progetto interamente compiuto, il Codice del 1859, non solo non può ragionevolmente estendersi alle provincie dove non è in vigore, ma non può neppure più lasciarsi in vigore dove è senza grave iattura della giustizia, e senza grandi inconvenienti perchè si è affatto esautorato ».

Se resisto all'estensione nel Veneto del Codice penale del 1859 vi resisto nell'interesse nazionale, perchè desidero che si proceda una volta all'unificazione completa del diritto penale in Italia, e perchè desidero sia risparmiata alle popolazioni del Veneto la sventura di avere una legge priva di qualsiasi autorità morale.

Mentre ho toccato i punti principali sui quali ho creduto necessario di richiamare l'attenzione della Camera, non potrei finire il mio discorso senza dire due parole anche intorno alla legge di cambio e al Codice di commercio.

La Camera non ignora che nel Veneto esiste una legge di cambio votata nel 1848 dall'Assemblea di Francoforte, e adottata da tutti i Governi del nord d'Europa, legge che impera sopra cinquanta milioni di abitanti coi quali noi abbiamo molti rapporti commerciali.

Questa legge ha purificato la cambiale da tutto ciò che ne altera la natura, da tutto ciò che non le è essenziale, che ne può indebolire la forza, diminuire la garanzia, impedire o rallentare la circolazione.

Dopo dieci anni d'esperienza, uomini speciali convocati per esaminare quali difetti si fossero manifestati nella sua applicazione, ebbero a suggerire poche e non essenziali modificazioni.

Le autorità scientifiche d'Alemagna, gli illustri giuriconsulti francesi, fra i quali mi piace di citare il signor De Parieu, hanno tributato unanime plauso a questa legge che si può intitolare *il diritto di cambio* del secolo XIX, mentre la legge francese non è altro che il diritto di cambio del secolo XVII.

I vantaggi che questa legge ha recato al credito sono grandissimi, e io pregherei la Camera di sospendere in questa parte la sua delibrazione, anche per un delicato riguardo alle risoluzioni che saranno prese dal congresso delle Camere di commercio, cui il ministro di agricoltura e commercio ha proposto dei quesiti relativi alle modificazioni da introdursi nel Codice di commercio del regno.

Il Codice di commercio, vigente nel Veneto comprende la materia dei primi otto titoli del libro primo del Codice di commercio italiano. Sugli altri quattro libri del Codice di commercio italiano non ho nulla a dire, riconoscendo che si possono promulgare nelle nuove provincie senza difficoltà.

Il Codice di commercio germanico non sembra sia conosciuto nè dal Ministro nè dalla Commissione.

Almeno dalla relazione dell'onorevole ministro e dalla relazione della Commissione non risulta che essi ne abbiano presa conoscenza. Debbo pertanto ricordare alla Camera che quel Codice fu compilato da una Commissione legislativa in cui siedono gli uomini più competenti nel diritto commerciale, ed anche i negozianti pratici. Esso non crea un nuovo diritto, ma codifica ciò che nella coscienza dei commercianti è già diritto: si ebbe speciale riguardo al Codice esistente, a tutto il materiale scientifico, alla pratica dei tribunali.

È un lavoro che occupò la commissione per 600 sedute; le discussioni che ebbero luogo sono contenute in 10 volumi, preziosa raccolta di tutte le principali questioni commerciali, che si agitano nella scienza e nella pratica.

È un monumento legislativo di grandissima importanza che, essendo comune a tutta la Germania, essendo base altresì del progetto federale svizzero, acquista un valore particolare per la vastità del territorio a cui si estende. Bisogna in silenzio rifletterci prima di abolirlo, tanto più che esso è fatto in guisa da potersi combinare con qualsiasi legislazione civile, e quindi anche con quella che si volesse introdurre nel Veneto.

Sarebbe per verità assai strano che, mentre nel Veneto certi contratti sono regolati da quel Codice, con tutta la precisione che è richiesta dalla scienza odierna come, per esempio, il contratto di trasporto sulle ferrovie, la procura e il mandato commerciale, le convenzioni fra assenti, ecc., sarebbe strano, dico, che si volessero privare i Veneti di questo beneficio per rendere omaggio alla pura simmetria. Se la legislazione commerciale del Veneto fosse particolare di quel paese, io comprenderei che non si potesse lasciarla sussistere senza danno; ma, essendo invece comune con tutto il nord dell'Europa, io crederei che si potesse soprassedere finchè si fosse almeno veduto che cosa si possa farne.

Quale sarà adunque, o signori, la conclusione del mio discorso? Per me il metodo razionale di unificare il Veneto è un solo. È necessario che il ministro guardasigilli proponga il nuovo progetto di Codice penale.

Il Parlamento, adottando un metodo di discussione abbreviato, quale, per esempio, se male non ricordo, fu quello adottato dal Senato subalpino per la discussione del Codice di procedura civile, potrebbe in pochi mesi votare il nuovo progetto.

Noi non abbiamo l'anno venturo nè legge sul macinato, nè legge Bargoni, nè altro progetto la cui discussione richieda un lungo periodo di tempo, potremo quindi dedicarci alla discussione del Codice penale.

Intanto la Commissione, se vuole, sarebbe in grado di riferire sopra le altre proposte dell'onorevole De Filippo, che io vorrei vedere discusse, ma che, se voi accettate il progetto attuale, non discuterete forse più.

Questo è il solo metodo buono e sicuro. Non credo si possa farmi l'obbiezione che io non voglia l'unificazione del Veneto. No, o signori, io la voglio; ma, come dicevo dapprincipio, pretendo si faccia completa e definitiva, per guisa che non abbia più a soggiacere a variazioni. Il metodo che io suggerisco ci condurrebbe allo scopo con un ritardo di pochi mesi, o tutto al più d'un anno: nè è ritardo così grande da far respingere la mia proposta. Sappia del resto la Camera che gli abitanti delle provincie venete nel 1867 si sono vedute rapire l'organizzazione finanziaria; e pochi mesi dopo il Parlamento si occupava di una nuova organizzazione finanziaria, che non era altro che l'esagerazione di quella che il Ministero precedente aveva loro tolta. Allora nelle popolazioni venete è sorto il dubbio che il Governo non fosse abbastanza serio; questo dubbio si convertirebbe in certezza se voi adottaste questo progetto di legge. *Bravo! Bene!* (intorno all'oratore.)

Bortolommeo Moschin, gerente responsabile.

Padova, 1869. Tip. Sacchetto.